



CNA  
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi**  
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

# PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi  
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni  
o stazioni pubbliche appaltanti, ecc.*

**CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi**

*concorsi.cnappc@archiworld.it  
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**  
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**  
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**  
Segreteria: **Raffaele Greco***

**N.B.** - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

08/10/2012 Ordine Agrigento	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Importo servizio a base di gara</li> <li>■ Requisiti</li> </ul>	22/10/2012 – CNAPPC
<p>E' stata segnalata da parte di un nostro iscritto, una gara per "lavori relativi alla realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati e alla valorizzazione dei prodotti tipici", nel Comune di Licata.</p> <p>Considerato che dall'analisi degli atti, si sono rilevate numerose atipicità nel bando medesimo, e non solo riguardo al corrispettivo posto a base di gara, si invia la suddetta segnalazione e la relativa documentazione, per un parere da parte del CNAPPC.</p>	<p><b>Regolamento, art. 279 – AVCP Deliberazione n. 49/2012</b></p> <p><b>Regolamento, art. 264</b></p>	<p>Esaminato il bando, in effetti, si è rilevato che le procedure adottate non sono compiutamente conformi alla vigente normativa, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. assenza del prescritto progetto del servizio da affidare;</li> <li>2. determinazione dell'importo a base di gara;</li> <li>3. requisiti di capacità economica finanziaria;</li> <li>4. requisiti di capacità tecnico-organizzativa;</li> <li>5. mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i.</li> </ol> <p>Nel merito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'obbligo di "progettare il servizio" ai sensi dell'art. 279 del Regolamento (recepito in Sicilia con la L.R. n. 12/2011) è stato di recente ribadito dall'AVCP nella propria deliberazione n. 49/2012), anche nel caso di appalto di servizi. I documenti a base di gara devono quindi consentire una esatta conoscenza delle quantità delle singole prestazioni e quindi devono fornire ai concorrenti le più ampie e complete informazioni sulla commessa, in modo da consentire agli stessi di formulare l'offerta nel modo più consapevole possibile. Tale carenza determina il venir meno di un presupposto fondamentale per la sua legittimità presupposti per l'illegittimità del bando appare privo di un presupposto fondamentale per la sua legittimità;</li> <li>2. per il calcolo dei corrispettivi il bando fa riferimento all'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27, modificato dal D.L. n. 83/2012 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134). Tuttavia, dalle informazioni pervenute, solo in fase di pubblicazione è stato reso noto l'allegato calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio. In tal senso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 264 del Regolamento, nel caso di procedura aperta, come nella fattispecie, il bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici, avrebbe dovuto contenere tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>"(...)</li> <li>b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie (...) (direzione dei lavori, misure e contabilità e coordinamento per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. nella fattispecie);</li> <li>c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;</li> <li>d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare;</li> </ul> </li> </ol> <p>"(...)"</p> <p>Con riferimento a quanto ora riportato, le indicazioni contenute nel bando in esame possono essere ritenute sufficienti in relazione alle lettere b) e c), ma non per quanto riguarda la lettera d), in considerazione del fatto che il bando si limita esclusivamente all'indicazione dell'importo complessivo dei servizi e non individua le modalità di calcolo del corrispettivo;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. i requisiti di cui al punto III.2.3 risultano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice, non essendo coerenti al criterio della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per il periodo di attività documentabile, relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.</li> </ol>

		<p>Peraltro, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice, "sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"; ancorché conforme all'art. 263, comma 1, lett. a), del Regolamento, quanto richiesto nel bando in esame appare difficilmente motivabile in maniera congrua;</p> <p>4. i requisiti di cui al punto III.2.4.1 e III.2.4.2, mutuati probabilmente da bandi datati, violano non solo la disposizione di cui all'art. 263, comma 2, del Regolamento, secondo cui: "I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima".</p> <p>Tenuto presente ciò, l'utilizzo dei parametri massimi previsti dal Regolamento deve essere accompagnato da adeguata motivazione, al fine di non entrare in contrasto con l'art. 2, comma 1-bis del Codice, laddove prescrive che "(...) i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese";</p> <p>5. il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i., rende automaticamente nullo il bando in esame (Cfr. CGA per la Sicilia - Sez. Giurisdizionale - sentenza 14 giugno 2011, n. 427 e 27 luglio 2012, n. 721), essendo imprescindibile per l'intera procedura il richiamo alla predetta disciplina regionale;</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato, alimentando un rapporto di proficua collaborazione istituzionale, si invita la stazione appaltante in indirizzo a sospendere e rivedere le procedure adottate, al fine di renderle conformi alla normativa vigente.</p>
--	--	--